

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3201 del 21/06/2017
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AD USO IGIENICO NEL COMUNE DI NOVELLARA (RE) LOCALITA' VIA COLOMBO _ PRAT. RE12A0008 _ SALTINI LIVIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3307 del 21/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventuno GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 *“Testo unico delle opere idrauliche”*;
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico (artt. 86 e 89);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 *“Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”*;
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, *“Riforma del sistema regionale e locale”*, che stabilisce i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate (art. 152 e 153), aggiornati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1622/2015;
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 *“Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”*;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, *“Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (artt. 14 e 16);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 *“Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”*, in particolare l'art. 8, *“Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”*;
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 in particolare l'art. 51, *“Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 65 del 2 febbraio 2015, *“Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”*;
- il Piano di tutela delle acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 *“Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21, R.R. n. 41/2001”*;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927, *“Approvazione Progetto demanio idrico”*;
- la determinazione dirigenziale n. 353 del 21 aprile 2017, avente ad oggetto *“Avocazione ad interim in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”*;

DATO ATTO che con domanda PG.2015.0291834 del 06/05/2015, il Sig. Saltini Livio, C.F. SLTLVI46C10F960R, residente in via Marchi, 17 nel Comune di Novellara (RE), ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo con procedura semplificata ad uso igienico ed assimilati, in loc. via Colombo, del Comune di Novellara con scadenza al 31/12/2015, assentita con det. 11866/2012 (cod. Sisteb RE12A0008);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo:

- a) il prelievo è da esercitarsi mediante n. 1 pozzo ubicato nel Comune di Novellara in loc. via Colombo, 51 sul terreno censito nel NCT al fg. 21 mapp. 713 avente una profondità di 30 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,1 avente una portata di esercizio di 0,026 l/s per una portata complessiva massima di 1,0 l/s;
- b) la destinazione della risorsa è ad igienico ed assimilati;
- c) il volume d'acqua complessivamente richiesto è pari a 810 mc/annuo;

DATO ATTO che:

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti e con le condizioni della concessione originaria;
- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 11866 del 20/09/2012;
- non sono stati acquisiti agli atti i pareri in quanto trattasi di rinnovo di concessione e che nulla è variato rispetto alla concessione precedente;

- in data 21/05/2017 è stata versata la somma di euro 97,00 ad integrazione del deposito cauzionale, per un ammontare complessivo di euro 251,00 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla d.G.R 1191/2007;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilato;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- l'opera di presa non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici, ai sensi dell'art. 94, d.lgs. 152/2006.
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 23/04/2015, la somma di 87,00 euro per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria procedimentale;
- ha versato, in data 22/04/2017 la somma pari a 161,20 euro a titolo di canone dovuto per l'anno 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31/12/2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato al presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Sig. Saltini Livio, C.F SLTLVI46C10F960R residente a Novellara il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea del Comune di Novellara (RE) in via Colombo, 51 mediante prelievo di n. 1 pozzo sito su terreno di sua proprietà esistente identificato al foglio n. 21 - mappale n. 713 della profondità di metri 30,00 per una portata

massima di 1,0 l/s e un volume complessivo annuo di 810 mc, da destinarsi ad uso igienico ed assimilati;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2021;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende e aggiorna il disciplinare di cui alla det. 11866/2012 a seguito dell'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 161,16 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di Giunta regionale (art. 8, l.r. 2/2015);
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
 - è stata corrisposta la somma pari ad euro 97,00 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, attualmente pari ad euro 251,00 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;
5. di notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno;
6. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per la sottoscrizione del disciplinare ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
7. che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
8. di dare inoltre atto che:
 - l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 07060, "*Depositi cauzionali passivi*";
 - l'importo relativo ai canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio

regionale n. 04315, *"Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile"*;

- l'importo relativo alle spese di istruttoria è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04615, *"Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del d.P.R. 616/1977 e delle leggi 59/1997 e 127/1997"*;

9. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;

10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;

11. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

12. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

Franco Alfonso Maria Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Sig. Saltini Livio C.F. SLTLVI46C10F960R residente a Novellara (RE) in via Marchi, 17 per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera di presa fissa (domanda di rinnovo PG.2015.0291834 del 06/05/2015 – cod. Sisteb RE12A0008.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 30,00 con tubazione in pvc del diametro interno di mm. 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,1.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Novellara, via Colombo, 51 su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 21, mappale n. 713 coordinate UTM*32 ED50: X = 637458; Y = 968522.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,0 e nel limite di volume complessivo annuo pari a mc 810.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati per lo stabilimento a servizio di circa 15-20 addetti.
3. Il prelievo di risorsa idrica potrà essere esercitato nei giorni lavorati dell'anno, mediamente per 1 ora al giorno e per circa 226 giorni l'anno.

ARTICOLO 3

**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA
CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantire il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
4. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
5. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2021.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. Alla cessazione dell'utenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.
4. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non

possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto Saltini Livio C.F. SLTLVI46C10F960R presa visione in data __/__/__ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.